



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Ordinanza del 23/12/2022 n° 14

Oggetto: TURNI FESTIVI DI APERTURA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI VAIANO E DELLA RELATIVA GUARDIA FARMACEUTICA DIURNA PER L'ANNO 2023.

IL SINDACO

VISTA la L.R. n. 16 del 25/2/2000, relativa al *"Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica"* e s.m.i.;

VISTO l'art. 8 della Legge. n. 27 del 24/03/2012 (*"Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture"*) il quale stabilisce che *"I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigenti normative non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori."*

CONSIDERATO che occorre provvedere alla determinazione dei turni festivi di apertura delle farmacie del Comune di Vaiano e della relativa guardia farmaceutica diurna per tutto l'anno 2023, secondo quanto previsto al Capo II° della citata Legge Regionale n.16/2000 e s.m.i.;

ESAMINATA, con la partecipazione dei titolari delle farmacie e rappresentati dalla Associazione Sindacale Titolari di Farmacie della provincia di Prato, la situazione dei turni diurni, festivi e notturni allo scopo di definire gli orari e i turni di guardia farmaceutica diurna e festiva delle farmacie con sede nel territorio del Comune di Vaiano per l'anno 2023;

CONSIDERATO che è stata ravvisata l'opportunità di mantenere l'organizzazione che prevede l'individuazione e la creazione di un bacino di utenza omogeneo formato dai territori comunali di Cantagallo, Vaiano e Vernio, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 16/2000 e s.m.i.;

TENUTO CONTO comunque che gli utenti del bacino territoriale di cui sopra possono anche fruire del servizio dalle farmacie del limitrofo Comune di Prato, distanti meno di 15km da Vaiano, e in particolare la Farmacia Comunale 12 (Via Cavour, 91/93 - Località Centro) e dalla Farmacia Comunale 3 (P.zza Mercatale, 147/A - Località Centro);

RILEVATO che il turno di servizio di guardia farmaceutica notturna può essere considerato assolto dal servizio effettuato dalle Farmacie ubicate nel Comune di Vernio che effettuano il servizio di guardia farmaceutica notturna a chiamata, con le modalità di cui alla lett.a), comma 3, art.30, della L.R. 16/2000 e s.m.i., stante il rispetto di quanto stabilito all'art. 28 della medesima legge e che comunque opera, se del caso, la deroga prevista dal medesimo articolo a fronte di particolari condizioni favorevoli di viabilità (assenza di semafori, strade non particolarmente transitate);

TENUTO CONTO che per il servizio domenicale, festivo e diurno è stato possibile concordare un calendario di apertura che tenesse conto delle aperture effettuate dalle farmacie ubicate nei Comuni di Vernio e di Cantagallo;



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

VISTA la proposta dei turni di apertura nei giorni festivi per l'anno 2023 delle due farmacie esistenti nel territorio comunale di Vaiano, come risultante dal prospetto allegato parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

SENTITE le rappresentanze sindacali pubbliche e private dei farmacisti, in ordine alla suddetta proposta;

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri al settore competente dell'Azienda USL Toscana centro - Dipartimento del Farmaco - Servizio Farmaceutico territoriale Area Pratese, all'Ordine dei farmacisti della Provincia di Prato nonché all'Associazione Sindacale Titolari Di Farmacia della Provincia Prato, da far pervenire entro il 12/12/2022 salvo silenzio-assenso;

VISTO il parere favorevole espresso in merito dall'Azienda USL Toscana centro – Dipartimento del Farmaco - Servizio Farmaceutico territoriale Area Pratese pervenuto in data 09/12/2022, Prot.7031;

VISTO il parere favorevole espresso in merito dall'Ordine dei farmacisti della Provincia di Prato pervenuto in data 19/12/2022, Prot. 7270;

VISTO il parere favorevole espresso in merito dall'Associazione Sindacale Titolari Di Farmacia della Provincia Prato pervenuto in data 20/12/2022, Prot. 1263;

VISTO l'art. 50, comma7 del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 119 del T.U. Delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, modificato dall'art. 22 del D.P.R. 10 giugno 1955 n. 854;

VISTO l'art. 32, comma 2 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;

ORDINA

che DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023 da parte delle farmacie situate nel territorio comunale di Vaiano siano osservati i turni festivi di cui al prospetto allegato, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

DISPONE

- che copia della presente ordinanza venga inviata alle farmacie interessate, all'Azienda USL Toscana centro - Dipartimento del Farmaco - Servizio Farmaceutico territoriale Area Pratese, all'Ordine dei farmacisti della Provincia di Prato nonché all'Associazione Sindacale Titolari Di Farmacia della Provincia Prato;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Vaiano per quindici giorni consecutivi;
- che all'ordinanza stessa venga data adeguata pubblicità.

IL SINDACO



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Primo Bosi

Sindaco
BOSI PRIMO / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Vaiano;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

....., via, tel.;

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il

Responsabile dell'Ufficio, dott/geom/ing.;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.